

Rassegna Stampa

del

01 agosto 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

Crocetta «Demolire o sanare con criterio»

Prudenza del governatore. «Eliminare scempi ma senza peggiorare la situazione»

Per il presidente della Regione, Crocetta, sarà l'Ars a stabilire se è ammissibile l'emendamento presentato da un gruppo di deputati per sanare le costruzioni realizzate in Sicilia entro i 150 metri dalla costa. Intanto il governatore precisa: «Importante è non avere un approccio ideologico con questa problematica. Nessuno vuole sanatorie, ma non si deve nemmeno pensare che la soluzione per salvaguardare l'ambiente sia demolire tutto. Perché in quel caso saremmo costretti a portare in discarica milioni e milioni di metri cubi di cemento armato. Invece valutiamo se ci sono edifici che possono essere sanati per diventare strutture ricettive, visto che il nostro turismo ne avrà bisogno anche nel prossimo futuro».

LILLO MICELI PAGINA 4

«Sanare o demolire secondo logica»

LILLO MICELI

PALERMO. Impegnato a risolvere l'emergenza rifiuti, il presidente della Regione Rosario Crocetta, non ha avuto il tempo di occuparsi dell'emendamento "Fazio più dieci", che consentirebbe la sanatoria di case e ville costruite entro i 150 metri dalla battigia. Un argomento che ha scatenato l'ira di Legambiente, regionale e nazionale, che indotto pure il ministro dell'Ambiente, Luca Galletti, ad anticipare una eventuale impugnativa del Consiglio dei ministri, se la norma dovesse diventare legge della Regione siciliana. Per il governo, comunque, ha già espresso la propria contrarietà l'assessore al Territorio e Ambiente, Maurizio Croce.

Presidente, è strano che un argomento tanto spinoso sia rimasto ai margini della sua attenzione. An-

che perché l'emendamento Fazio è stato firmato da sette deputati della maggioranza: 4 Udc e 3 Ncd. Dopo l'emergenza rifiuti, una eventuale legge salva-abusivi non sarebbe certo una bella propaganda per la Sicilia.

«Da settimane sono impegnato a risolvere un'emergenza rifiuti che avrebbe potuto essere evitata, soltanto se ognuno avesse fatto il proprio dovere. Si tratta di una iniziativa parlamentare, non conosco gli atti della commissione Ambiente. Sentirò nelle prossime ore sia l'assessore Croce e sia gli interessati. Per principio, sono contrario ad un dibattito ideologico su un tema così scottante. Prima va verificata l'ammissibilità dell'emendamento, che è materia di esclusiva competenza del presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone. Poi, vorrei capire cosa potrebbe accadere. Perché da un lato, è giusto salva-

guardare l'ambiente, ma evitando di creare ulteriori guasti ambientali».

Che intende dire? Quale danno ambientale potrebbe essere peggio di un abusivismo pervasivo che sfregia le coste siciliane?

«Se si dovesse decidere di demolire tutto, saremmo costretti a portare in discarica milioni e milioni di metri cubi di cemento armato. Dobbiamo valutare costi e benefici. E' anche vero che una generalizzata sanatoria,

potrebbe aprire nuovi spazi all'abusivismo. Invito tutti alla ponderazione. Intanto, attendiamo il verdetto di Ardizzone».

Insomma, lei non vorrebbe demolire tutto, ma neanche sanare tutto.
«Lo ripeto: questo dell'abusivismo non è un problema che può essere affrontato ideologicamente. Se l'emendamento sarà dichiarato inammissibile non significherà certo che il problema si sia risolto da solo».

Neanche al contrario, cioè con la sanatoria, il problema della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio si risolverebbe.

«Alcune strutture vicine al mare, piuttosto che abatterle e portare gli

sfabbricidi in discarica, secondo me, potrebbero essere trasformate in attività ricettive, come alberghi e B&B. Ai comuni si darebbe il compito di predisporre dei piani di recupero, abbattendo solo ciò che effettivamente deturpa l'ambiente. In diverse realtà, può esserci un patrimonio edilizio riconvertibile. Demolire tutto, indistintamente, per intasare le discariche, sarebbe un orrore. Dall'altro lato, facciamo i conti con una scarsa offerta alberghiera, mentre in Sicilia le presenze turistiche aumentano, con un trend che si annuncia significativo anche per i prossimi anni. Il terrorismo nei paesi arabi e l'instabilità politica di alcuni stati

importanti, come la Turchia, spingono i flussi turistici verso la Sicilia che ha anche un patrimonio culturale unico».

Invita ad una pausa di riflessione?

«Dico che bisogna salvare ciò che può essere valorizzato e abbattuto ciò che è insanabile e che deturpa l'ambiente. I piani dovrebbero farli i comuni».

I comuni non hanno mai dato seguito alle sanatorie precedenti e adesso vorrebbe affidargli i piani di risanamento dell'abusivismo costiero?

«Io la ritengo una norma di buon senso. Eppoi, i sindaci devono fare la loro parte, a cominciare dalla raccolta differenziata dei rifiuti».

«Se si dovesse buttar giù tutto, saremmo costretti a portare in discarica milioni di metri cubi di cemento»

IL NO DI ROMA

«Siamo pronti a impugnare dinanzi alla Corte costituzionale ogni legge che permetta condoni edilizi. Questo vale in tutt'Italia e dunque anche per la Sicilia», ha detto il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, il quale sottolinea che nelle more di un pronunciamento dei giudici costituzionali, sarà messo in atto ogni strumento «per evitare che si verifichino scorribande indiscriminate. Non possiamo lasciare soli i magistrati e i sindaci».

La mappa dell'abusivismo



AGRIGENTO.
L'epicentro dell'abusivismo è Licata, dove le demolizioni volute dal sindaco sono diventate un caso nazionale. «Bollino rosso» in ampie zone dell'intera provincia, Valle dei Templi inclusa.



TRAPANI.
Il litorale da Marausa a Birgi è una distesa di costruzioni non sanabili. La concentrazione maggiore di edifici abusivi a Triscina, nei pressi del parco archeologico di Selinunte.



RAGUSA.
Il picco è registrato nel versante vittorinese, tra Scoglitti ed Acate. L'aggressione al territorio non ha risparmiato Marina di Modica e in parte anche la zona di Ispica.

Difesa dell'ambiente

La legge in Sicilia. Il presidente della Regione, Crocetta, spiega che vanno fatte scelte che salvaguardino i beni naturali ma che non creino altri guasti



L'IDEA.
Alcune
strutture
potrebbero
diventare
alberghi e B&B

NONOSTANTE LE POLEMICHE E LE PRESE DI POSIZIONE

All'Ars c'è un partito trasversale pronto a dire sì ad una sanatoria

PALERMO. C'è un partito trasversale che non tirerebbe indietro il "ditino" per dire sì all'emendamento salva abusivi, se domani si dovesse votare all'Ars con il voto segreto. Sono decine di migliaia le case costruite entro i 150 metri dalla battigia, lungo le coste siciliane.

L'emendamento che ha come primo firmatario Girolamo Fazio, secondo quanto precisato dagli uffici dell'Ars, non avrebbe potuto essere discusso dalla commissione Ambiente dell'Ars, perché incostituzionale. Invece, la presidente Mariella Maggio (Pd) lo ha ritenuto ammissibile. Nonostante la bocciatura, è stata offerta a Fazio la possibilità di ripresentare in Aula l'emendamento. Un passaggio che non sarebbe andato giù al segretario regionale del Pd, Fausto Raciti, che insieme con la capogruppo Alice Anselmo e la stessa Maggio, l'indomani lanciò un appello ai parlamentari affinché non approvino la norma. Secondo i bene informati, Raciti e Anselmo avrebbero in questo modo disinnescato l'ennesima polemica interna. Cioè, inducendo la Maggio a dichiararsi contraria alla sanatoria.

Peraltro, dopo l'intervento del ministro dell'Ambiente, Luca Galletti, i deputati dell'Udc Marco Forzese e Orazio Ragusa, ma pare anche Gaetano Cani, avrebbero ritirato le rispettive firme dall'emendamento. Tra l'Udc siciliana e quella nazionale la corda è abbastanza tesa, a causa dei commissariamenti dei comitati provinciali decisi la scorsa settimana dal segretario, Lorenzo Cesa, ma non sarebbe il caso di farla rompere.

«Il nuovo emendamento - ha confermato Marco Forzese - non l'ho firmato e neanche Orazio Ragusa. Al di là del fatto che Galletti ha annunciato l'impugnativa, confidiamo nel rigore del presidente Ardizzone».

Decisamente contrario l'ex assessore regionale Fabio Granata: «La vergognosa richiesta di sanatoria edilizia proposta all'Ars, oltre a risultare offensiva per tutti quei siciliani che in questi anni hanno rispettato la legge, suona come un insulto a chi ha investito in bellezza, cultura, turismo, produzioni di qualità, difesa del paesaggio». Per Granata, «la proposta crea la prima vera demarcazione sulle future alleanze di #diventerà bel-

lissima. Certamente, Nello Musumeci non vorrà tra i suoi alleati chi sostiene la sanatoria».

Anche il segretario provinciale del Pd di Palermo, Carmelo Miceli, ha rivolto un appello ai deputati regionali del suo partito «affinché non si rendano complici di quello che potrebbe passare alla storia come il più squallido favore che i parlamentari regionali siciliani possano fare ai furbetti del mattone selvaggio, ai devastatori delle nostre coste, ai profanatori delle nostre bellezze paesaggistiche, agli aguzzini della speranza di uno sviluppo turistico sostenibile ed economicamente vantaggioso. Votare a favore del condono edilizio significherebbe irrinnegare i valori della legalità e della tutela del territorio propri del Pd».

L. M.

I NUMERI

Sono decine di migliaia le case costruite entro i 150 metri dalla battigia in Sicilia.

“

Forzese:
contiamo
nel rigore
di
Ardizzone



Ars Sembra questo l'orientamento degli uffici legislativi

Sanatoria, l'emendamento sarà dichiarato inammissibile

● Occhi puntati domani su Sala d'Ercole dove arriva il disegno di legge che recepisce il testo unico per l'edilizia. Prima della votazione finale restano da esaminare ancora tre articoli e tanti emendamenti tra cui quello del presidente del Gruppo Misto Girolamo Fazio, che vorrebbe sanare le costruzioni realizzate tra il 1976 e il

1985 all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia. Già bocciato in Commissione, dove è stato ammesso a sorpresa dal presidente Mariella Maggio (Pd) l'emendamento è stato riproposto in aula con qualche leggera modifica. Un escamotage che però non servirà a far cambiare opinione agli uffici dell'Ars che consiglieranno al

presidente Giovanni Ardizzone di dichiarare inammissibile l'emendamento. ► **Pag.10**

Sanatoria nell'angolo

Domani torna a riunirsi l'Ars



Regione siciliana: si va verso l'inammissibilità dell'emendamento già bocciato in Commissione

Il partito della Sanatoria messo all'angolo

Cinquestelle: se fosse approvata salverebbe le tonnellate di cemento abusivo che hanno deturpato i litorali

Michele Cimino

PALERMO

Torna domani a Sala d'Ercole il disegno di legge che recepisce il testo unico per l'edilizia. Prima della votazione finale restano da esaminare ancora tre articoli e, soprattutto, i numerosi emendamenti aggiuntivi, fra i quali anche quello, ad iniziativa del presidente del Gruppo Misto Girolamo Fazio, che dovrebbe sanare le costruzioni realizzate tra il 1976 e il 1985 all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia.

Già bocciato nella Commissione ambiente presieduta dall'esponente del Pd Mariel-

la Maggio, l'emendamento è stato riproposto in aula con qualche leggera modifica.

Al momento non è ancora chiaro se quell'emendamento sarà discusso e votato. Di certo c'è che la proposta è all'esame degli uffici dell'Ars, per cui sarà il presidente Giovanni Ardizzone, qualora risultasse in contrasto con la riforma del '76, quando fu posto il limite di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia, a dichiararne l'inammissibilità. Orientamento che sembrerebbe pre-

blea.

Per il suo promotore, il deputato Fazio, va precisato, «per evitare qualsiasi equivoco, che non viene operata una riapertura di termini di

condono e non sono introdotte nuove possibilità di sanatoria edilizia: si tratta solo di un aggiustamento di tipo procedimentale che restituisce piena efficacia e legittimità alle autorizzazioni edilizie ed alle sanatorie già concesse». Ed ha ricordato che l'emendamento da lui proposto «assegna alle Soprintendenze l'obbligo di esprimere, ancorché in termini successivi, ora per allora, la valutazione di compatibilità paesaggistica che non venne data al momento della definizione delle concessioni, restituendo legittimità all'ignaro concessionario e regolarizzando molte abitazioni che in questi anni non hanno potuto essere ristrutturate, né vendute e acqui-

state».

Sempre secondo il deputato Fazio, all'epoca, molti uffici tecnici comunali, ignorando la legge Galasso, o male interpretandola, hanno concluso gli iter concessori senza tenere conto della preventiva autorizzazione paesaggistica delle soprintendenze, con la conseguenza che «molti cittadini siciliani si sono ritrovati, inconsapevolmente ed incolpevolmente, titolari di sanatoria edilizia o di concessioni illegittime».

Non la pensa così l'ex presidente della commissione Ambiente Giampiero Trizzino, deputato dei Cinquestelle, che per quasi tre anni, assieme ai suoi collaboratori, ha lavorato al testo base del

provvedimento ora all'esame dell'aula. È convinto, infatti che questa «proposta di sanatoria edilizia salverebbe le tonnellate di cemento abusivo che hanno deturpato i nostri litorali. Se dovesse passare – ha sottolineato – gli sforzi delle amministrazioni locali di ripristinare i luoghi di pregio deturpati dal cemento, verrebbero inevitabilmente vanificati. Il nostro paesaggio costiero subirebbe un colpo gravissimo, non più recuperabile. E la politica si macchierebbe dell'infamia di avere regalato ai siciliani il primo condono edilizio della storia d'Italia in area a vincolo di inedificabilità assoluta».

«Se dovesse passare questa proposta – ha avvertito Triz-

zino – il M5s, sebbene primo firmatario della riforma, esprimerà voto negativo a tutto il testo di legge. Noi non scendiamo a compromessi con chi offende la dignità della nostra terra».

Non solo Cinquestelle ma anche il Nuovo centrodestra alza la voce. La posizione di Ncd «è netta: non la voteremo e, inoltre, siamo contrari all'ipotesi del voto segreto, del tutto inopportuna su una materia così delicata», ha affermato il coordinatore di Ncd in Sicilia, Giuseppe Castiglione, sottosegretario del governo Renzi. «

**Il sottosegretario
Giuseppe Castiglione:
è chiarissima
la posizione di Ncd,
siamo contrari**

**Fazio: si tratta di un
aggiustamento di tipo
procedimentale che
restituisce efficacia
alle autorizzazioni**

LE REAZIONI

Da destra e sinistra appelli a dire no

PALERMO

«Rivolgo un appello ai deputati regionali del Partito democratico affinché non si rendano complici di quello che potrebbe passare alla storia come il più squallido favore che i parlamentari regionali siciliani possano fare ai furbetti del mattone selvaggio, ai devastatori delle nostre coste, ai profanatori delle nostre bellezze paesaggistiche, agli aguzzini della speranza di uno sviluppo turistico sostenibile ed economicamente vantaggioso».

Lo afferma, in una nota, Carmelo Miceli, segretario provinciale del Partito democratico di Palermo.

«Votare a favore del condono edilizio – prosegue Carmelo Miceli – significherebbe innanzitutto rinnegare i valori della legalità e della tutela del territorio propri del Partito democratico, ovvero essere indifendibili, tanto dal punto di vista politico, quanto da quello umano, di fronte all'ondata di sdegno di tutti quei cittadini onesti che hanno sempre rispettato le regole. Chi rappresenta il Pd all'interno delle istituzioni ha il dovere morale e politico di stare dalla parte della legalità. Non è un'opzione, è una conditio sine qua non. È anche con il coraggio di votare contro un provvedimento co-

si palesemente impopolare e nefasto per la nostra terra che si contribuisce a sconfiggere l'orda dell'antipolitica che rischia di invadere le nostre istituzioni».

«La vergognosa richiesta di sanatoria edilizia proposta all'Assemblea regionale siciliana oltre a risultare offensiva per tutti quei siciliani che in questi anni hanno rispettato la legge, suona come un insulto a chi ha investito in paesaggio», ha sottolineato a sua volta Fabio Granata, per un lungo periodo assessore alla Cultura in Sicilia e attualmente tra gli ispiratori di «Diventerà Bellissima».

«Inoltre la proposta crea la prima vera e reale «demarkazione» sulle future alleanze di «Diventerà Bellissima»: certamente mai Nello Musumeci potrà avere convergenze programmatiche con chi sostiene questo ennesimo scempio – prosegue Fabio Granata –. Una operazione politica miope e dal fiato corto che contrasta con le normative, con il senso di legalità e con il buon gusto: l'ennesimo contributo indiretto ai tristi teorici della irredimità della nostra terra», conclude l'ex assessore regionale alla Cultura che condusse in prima persona la battaglia contro l'abusivismo nella Valle dei Templi di Agrigento. «

BANDI

Servizi, appalti Ue per 3 miliardi

La Commissione Ue aggiudica ogni anno circa 9 mila contratti mediante gare pubbliche d'appalto, per un valore di quasi 3 miliardi di euro. Una concreta opportunità per tutte le imprese europee e i professionisti che possono partecipare a questi bandi di gara che riguardano principalmente servizi – nel senso molto ampio del termine –, ma anche forniture e lavori. E una buona parte sono rivolti ai mercati extra-europei.

► pagina 10

CONTRATTI PUBBLICI

Appalti Ue per i servizi nel mondo: in palio 3 miliardi ogni anno

Maria Adele Cerizza ► pagina 10



Mercati extra-europei. Opportunità per le imprese e i professionisti: le aree interessate spaziano dai Balcani ad Africa e Asia

Appalti Ue per servizi da 3 miliardi

Ogni anno la Commissione aggiudica 9 mila contratti mediante gare pubbliche

Maria Adele Cerizza

■ La Commissione europea aggiudica ogni anno circa 9 mila contratti mediante gare pubbliche d'appalto, per un valore di quasi 3 miliardi di euro. Un giro d'affari notevole e soprattutto una concreta opportunità per tutte le imprese europee e i professionisti che possono partecipare a questi bandi di gara che riguardano principalmente servi-

zi – nel senso molto ampio del termine – ma anche forniture e lavori. E una buona parte sono rivolti ai mercati extra-europei: prima di tutto ai Paesi dell'area mediterranea (Nordafrica e Medio Oriente, i cosiddetti Paesi ENI), ai Paesi dell'area balcanica in pre-adesione (i Paesi IPA), ma anche ai paesi africani e asiatici.

Dal Nord Europa arrivano i ri-

scontri maggiori: quasi nove appalti su dieci vengono infatti vinti da soggetti con sede legale in Gran Bretagna – e come conseguenza del Brexit si amplia da questo punto di vista il mercato

per le imprese europee e per i professionisti in generale -, Olanda, Belgio, Germania e Francia. Anche i Paesi scandinavi sono molto attivi nella partecipazione a queste gare d'appalto. Pochissime, invece, le imprese e i professionisti italiani che si propongono come contraenti.

Tutti i soggetti iscritti nel Registro delle imprese degli Stati Ue possono partecipare a questi bandi di gara d'appalto, purché, naturalmente, non siano in stato di fallimento; non siano stati condannati per violazione di regole professionali e deontologiche; non abbiano commesso un grave errore nell'esercizio dell'attività professionale; abbiano assolto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi di previdenza sociale e agli oneri fiscali e tributari; non siano stati condannati per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o a ogni altra attività illecita che ledga gli interessi finanziari della Ue o non siano stati esclusi dalla parteci-

pazione in seguito a problemi sorti nell'ambito di gare o appalti precedenti.

I soggetti interessati devono dimostrare la propria solidità finanziaria, per esempio presentando un attestato del fatturato complessivo o della liquidità totale dell'impresa. La capacità tecnica può essere comprovata in base a progetti o studi realizzati in precedenza nel settore pertinente.

Sono tre le procedure d'appalto che la Commissione utilizza abitualmente.

La "procedura aperta", mediante la quale ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta, comprende un'unica fase ed è utilizzata per oltre la metà degli appalti che vengono aggiudicati.

La "procedura ristretta", invece, prevede due fasi: nella prima, alla quale possono partecipare tutti gli operatori economici interessati, viene valutata la capacità di ogni partecipante in funzione ai criteri di esclusione

e di selezione, mentre nella seconda fase sono invitati a presentare un'offerta solo gli operatori che hanno superato la prima fase. Gli operatori vengono iscritti in un elenco ristretto, valido tre anni al massimo, che può essere utilizzato più volte per varie procedure d'appalto di medio valore (in genere per gare di servizi fino a un valore massimo di 133 mila euro). Ogni volta che vuole aggiudicare un appalto, la Commissione Ue invita i candidati iscritti nell'elenco a presentare un'offerta.

Infine, la "procedura negoziata" viene utilizzata, per esempio, quando il valore dell'appalto è inferiore a 60 mila euro. La Commissione europea invita direttamente gli operatori economici a presentare un'offerta e, se ritiene che le offerte possano essere migliorate, può condurre negoziati a condizioni paritarie con tutti gli offerenti. La procedura negoziata per gli appalti di valore modesto è di norma più semplice e rapida delle

altre procedure: i documenti richiesti possono essere meno numerosi, le condizioni imposte ai candidati meno restrittive, la documentazione dell'offerta e, in certi casi, l'offerta stessa possono essere inviate per posta elettronica.

DOPO LA BREXIT

La Gran Bretagna, assieme ai Paesi del Nord Europa, gioca un ruolo di primo piano, ma ora si aprono nuovi spazi anche per le aziende italiane



Call for tender

● Rappresentano vere e proprie opportunità di business per le imprese. L'esito positivo della valutazione della candidatura, inviata da un soggetto giuridico singolo o un consorzio di persone giuridiche o persone fisiche, è l'aggiudicazione di un "contratto di appalto pubblico" tra il proponente e la Commissione europea. Ogni anno infatti la Commissione Ue aggiudica circa 9 mila contratti mediante gare pubbliche d'appalto. La Commissione europea acquista attraverso contratti pubblici un'ampia gamma di servizi.

I principali bandi aperti

I contratti mediante gare pubbliche d'appalto indette dalla Commissione Ue nei mercati extra-europei. Valori in euro

		BUDGET
CINA	Nucleare Migliorare le competenze e le capacità normative dell'Ente nazionale per la sicurezza nucleare della Cina in materia di gestione dei rifiuti e smantellamento, preparazione e risposta alle emergenze, trasporto, sicurezza degli impianti di ritrattamento, sicurezza sismica	3,5 mln
MONGOLIA	Assistenza al settore commerciale Sostegno del settore privato e delle istituzioni pubbliche della Mongolia per elaborare iniziative politiche efficaci nel settore commerciale con attenzione particolare sui prodotti/settori specifici con elevato potenziale	4,7 mln
SERBIA	Migliore contesto imprenditoriale L'obiettivo, attraverso anche attività di formazione, è la riduzione degli ostacoli giuridici, regolamentari e amministrativi per fare affari nella Repubblica di Serbia, al fine di rendere il contesto imprenditoriale più favorevole	2,5 mln
ASIA	Cooperazione in materia di concorrenza Favorire la cooperazione nella politica di concorrenza tra l'Unione europea e l'Asia al fine di promuovere la convergenza delle leggi e della loro applicazione	5,0 mln
VICINATO ORIENTALE	Sindaci per la crescita economica nei diversi Paesi Sostenere le autorità locali dei Paesi del vicinato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina) a diventare promotori attivi della crescita e della creazione di posti di lavoro nella regione	5,0 mln
COSTA D'AVORIO	Illuminazione pubblica Controllo e sorveglianza dei lavori di ampliamento, rafforzamento e ristrutturazione delle reti di distribuzione nelle città di Abidjan, Bouaké e San Pedro in Costa d'Avorio	5,0 mln

La guida del Gse sulle agevolazioni all'energia prodotta da fonti diverse dal fotovoltaico

Rinnovabili, accessi su misura

Quattro le modalità per beneficiare degli incentivi

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

La domanda di accesso agli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico può essere presentata solo a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto e deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica. Per «entrata in esercizio» si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell'attivazione della connessione, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento (nuovo impianto, rifacimento totale o parziale, potenziamento, riattivazione, integrale ricostruzione). Un impianto si intende in esercizio quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: i lavori di realizzazione dell'impianto sono stati completati e tutti gli alternatori dell'impianto, così come previsto dal progetto autorizzato, sono nelle condizioni di generare una quota di energia da fonte rinnovabile

e l'impianto di connessione alla rete elettrica, comprensivo dei gruppi di misura, è stato messo in tensione dal gestore di rete. Tutto questo lo prevede la guida del Gse (pubblicata lo scorso 15 luglio 2016) sulle procedure operative (dm 23 giugno 2016) per l'applicazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diverse dai fotovoltaici.

Doppia tipologia di incentivi. L'incentivazione sarà calcolata fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete. In particolare sono previste due tipologie di incentivi una tariffa incentivante omnicomprensiva e un incentivo (calcolato come differenza tra un valore fissato (ricavo complessivo) e il prezzo zonale orario dell'energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto). Gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW possono optare per il solo incentivo. Gli impianti di potenza non superiore a 0,500 MW possono invece optare per l'una

o per l'altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all'altro non più di due volte durante l'intero periodo di incentivazione. Nel caso di tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell'energia che viene ritirata dal Gse. Nel caso di incentivo, l'energia resta invece nella disponibilità del produttore. Quattro le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, a seconda della potenza e della categoria di intervento. Il primo è l'accesso diretto, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di rifacimento, poi abbiamo l'iscrizione a registri, la terza è la partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso e infine l'iscrizione a registri per interventi di rifacimento, in posizione tale da rientrare entro i contingenti di potenza incentivabili.

—© Riproduzione riservata—

Le modalità di accesso

Accesso diretto	Nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento con potenza non superiore a un determinato limite (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale limite l'incremento di potenza)
Iscrizione a registri	In posizione tale da rientrare entro i contingenti di potenza incentivabili, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento, se la relativa potenza (per i potenziamenti l'incremento di potenza) è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto, ma non superiore al valore soglia
Partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso	Nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza (per i potenziamenti l'incremento di potenza) è superiore al valore soglia
Iscrizione a registri per interventi di rifacimento	Nella quarta modalità rientrano i rifacimenti di impianti la cui potenza è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto
Ulteriori iscrizioni	Possono inoltre essere iscritti ai registri e ai registri per interventi di rifacimento gli impianti aventi diritto all'accesso diretto. In tal caso, l'iscrizione al registro determina il venir meno del diritto all'accesso suddetto

Dal biogas all'idroelettrico: il calendario della entrata in esercizio

L'impianto può dunque ritenersi in esercizio solo quando risulti totalmente conforme, sia per quanto attiene alla potenza installata sia per quanto attiene alla configurazione complessiva, a quello autorizzato per il quale il soggetto responsabile richiede l'accesso diretto o ha richiesto l'iscrizione al relativo registro o ha partecipato alla procedura d'asta, fatta salva la facoltà di rinuncia alla richiesta di incentivazione per una parte della potenza iscritta, secondo le modalità disciplinate dalle presenti procedure.

Per un impianto a biogas, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento; in particolare tutti gli alternatori previsti dal progetto autorizzato devono essere installati e connessi alla rete di distribuzione/trasmisione, tutti i digestori primari e secondari (ivi incluse le vasche di premiscelazione) devono essere riempiti con matrice organica di qualità idonea all'innesco delle cinetiche di fermentazione e deve essere presente in sito un quantitativo di fonte primaria (ricompresa nel piano di alimentazione autorizzato) in grado di garantire il funzionamento di almeno uno dei gruppi di generazione dell'impianto. In caso di impianti a biomasse/bioliquidi, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento; in particolare devono essere installati e connessi alla rete di distribuzione/trasmisione tutti gli alternato-

ri previsti dal progetto autorizzato e deve essere presente in sito un quantitativo di biomassa/bioliquidi, comunque autorizzato, in grado di garantire l'alimentazione di almeno uno dei gruppi di generazione dell'impianto.

Per un impianto idroelettrico, la data di entrata in esercizio coincide con la data in cui avviene il primo parallelo con la rete successivamente all'avvenuto completamento di tutte le opere idrauliche ed elettromeccaniche. In particolare non può considerarsi in esercizio un impianto idroelettrico che, in seguito a intervento di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, immetta in rete energia elettrica con i lavori sulle opere idrauliche (condotte, canali di adduzione, opera di presa) o elettromeccaniche solo parzialmente completati.

La data di entrata in esercizio per un impianto eolico coincide con la data in cui avviene il primo parallelo con la rete successivamente all'avvenuta installazione e al completamento delle attività di pre-commissioning di tutti gli aerogeneratori costituenti l'impianto e previsti dal progetto autorizzato. In particolare non può considerarsi in esercizio un impianto eolico in cui risulti non attivato o connesso alla rete anche un solo aerogeneratore. Per un impianto di cogenerazione, devono essere realizzate anche tutte le parti funzionali alla produzione del calore ivi incluse le caldaie di integrazione, gli scambiatori, gli eventuali assorbitori e ogni altro dispositivo anche non direttamente connesso con la generazione elettrica. Per un impianto solare termodinamico ibrido, ai fini del primo funzionamento in parallelo con la rete, si deve far riferimento al primo funzionamen-

to con apporto della parte solare; in generale per impianti la cui frazione di integrazione sia diversa da zero, anche se inferiore al 15%, non potrà essere ritenuto in esercizio un impianto per il quale non sia stata completata l'installazione di tutti i contatori preposti alla contabilizzazione dell'energia termica necessaria al calcolo della frazione di integrazione stessa.

Ai fini dell'ammissione agli incentivi a seguito di interventi di potenziamento o di rifacimento, che gli impianti siano in esercizio da almeno:

- 5 anni, per gli interventi di potenziamento, con esclusione degli interventi eseguiti su impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- 2/3 della vita utile convenzionale dell'impianto per gli interventi di rifacimento.

Nel caso l'intervento di potenziamento o di rifacimento sia effettuato su un impianto che già benefici o abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i periodi minimi di esercizio sopra indicati devono essere calcolati a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente effettuato.

Tale condizione deve essere verificata per gli impianti soggetti a registro o a procedura d'asta, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione o partecipazione (nel caso di richiesta di iscrizione o di partecipazione presentata successivamente alla data di entrata in esercizio a seguito di potenziamento/rifacimento, la condizione deve essere verificata a quest'ultima data) e per gli impianti con accesso diretto, alla data di entrata in esercizio a seguito di potenziamento/rifacimento.

Anas #bastabuche, altri cinque accordi quadro per 295 milioni, il ribasso vale 70 punti

Alessandro Arona

L'Anas ha mandato in gara la seconda fase dell'operazione #bastabuche, gli accordi quadro per la manutenzione straordinaria programmata pluriennale delle strade e autostrade nazionali di competenza della società pubblica.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 datata 29 luglio troviamo cinque bandi per un valore complessivo di 295 milioni di euro, suddivisi in aree territoriali: **Nord, Centro e Sud, ciascuno da 80 milioni, Sicilia da 40 milioni e Sardegna da 15 milioni.**

Il nuovo sistema adottato dall'Anas, al posto della frammentazione degli incarichi di manutenzione in mini-bandi sotto il milione di euro, punta ad affidare a una sola impresa, per tre anni in questa seconda tranche di bandi, tutto il "servizio", fissando prezzi standard e poi chiamando all'intervento in tempi rapidi quando necessario, secondo i prezzi a misura usciti dalla gara. Gli importi indicati sono infatti un "massimo" non vincolante.

La prima fase era partita nel dicembre scorso, con 53 gare per 300 milioni, già quasi tutte aggiudicate.

La differenza è che questi ulteriori cinque bandi vengono dopo l'entrata in vigore del **nuovo Codice appalti, il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50.**

La principale differenza è che ora è vietato il criterio del massimo ribasso sopra un milione di euro, e fin dall'inizio l'Anas aveva ammesso che non sarebbe stato facile stabilire criteri di **valutazione qualitativa delle offerte** per gare come queste, dove l'appalto è a misura e in sostanza si fanno offerte su un tariffario di manutenzione. L'Anas se l'è cavata così: **il ribasso sul prezzo vale 70 punti su 100**, la componente qualitativa solo 30 (con sotto-criteri e ponderazioni che saranno indicati nella lettera di invito). Lo sconto sul prezzo resterà dunque l'elemento chiave per vincere la gara.

Altra differenza, rispetto alla prima ondata di dicembre di bandi del #bastabuche, è che le procedure sono ristrette (analisi dei requisiti e inviti), con un numero di imprese invitate che sarà almeno di 5 e al massimo di 10.

Circa il subappalto, i bandi indicano la possibilità massima concessa dal nuovo Codice (art. 105), fino al 30% di tutte le lavorazioni (generaliste e specialistiche).

Le richieste di informazioni devono pervenire al massimo entro il 5 settembre, la documentazione e la **richiesta di partecipazione entro il 26 settembre.**

All'interno dello stesso accordo quadro, per le cinque aree territoriali, ciascun concorrente può presentare offerta per un solo lotto, per cui **di fatto le gare sono separate, e sono dunque in tutto 21, con importi tra 5 e 25 milioni di euro.**

Nello specifico, la seconda fase degli Accordi quadro #bastabuche è stata così ripartita:

- 1) Area Nord, 80 milioni, sette lotti:** accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte dell'Area Nord, suddivisa in sette lotti, per i quali, nello specifico, sono stati destinati 20 milioni al Veneto, 20 alla Lombardia, 15 al Piemonte, 10 all'Emilia Romagna, 5 alla Liguria, 5 al Friuli Venezia Giulia e 5 alla Valle d'Aosta;
- 2) Area Centro, 8 milioni, sei lotti** (stesse condizioni di cui sopra): 20 milioni alla Toscana, 15 al Lazio, 15 alle Marche, 10 all'Umbria, 10 all'Abruzzo e 10 al Molise;
- 3) Area Sud, 80 milioni cinque lotti:** 25 milioni Puglia, 15 Calabria, 15 Campania, 10 Basilicata e 15 all'A3 "Salerno Reggio Calabria";
- 4) Regione Sicilia, 40 milioni, suddiviso in due lotti,** 25 milioni per le pavimentazione sulle autostrade A19 "Palermo-Catania" e A29 "Palermo-Mazara del Vallo", l'altro di 15 mln sulla restante parte della rete dell'isola;
- 5) Regione Sardegna, 15 milioni.** La gara d'appalto comprende 15 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria della pavimentazione su tutte le strade statali della Sardegna, nel prossimo triennio e si aggiunge alle precedenti tre di imminente avvio, sempre comprese nell'ambito del progetto #bastabuche, del valore complessivo di 30 milioni di euro.

La prima fase del progetto #bastabuche è stata avviata da Anas a fine dicembre 2015 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di 53 gare d'appalto (51 di durata triennale e 2 quadriennale). L'oggetto riguardava l'affidamento, in regime di accordo quadro, della manutenzione della rete stradale e autostradale per un valore di circa 300 milioni di euro. Di queste 53 gare, 50 sono già state contrattualizzate per 250 milioni di euro complessivi, 2 sono in fase di aggiudicazione definitiva per 42 milioni di euro complessivi, una in fase di aggiudicazione provvisoria per 5 milioni di euro. Nell'ambito dell'iniziativa di durata triennale, in questo primo semestre, sono già in corso 82 interventi per un investimento complessivo di 130 milioni di euro, mentre altri 46 - per un valore 70 milioni di euro - sono di imminente consegna.

Prime 5 linee guida Anac, corsia veloce per il «visto» parlamentare, già in settimana

Giuseppe Latour

Accelerare sui bandi tipo, per alleggerire il carico delle stazioni appaltanti. Tutelare i Rup con titoli di studio diversi dalla laurea, che hanno però acquisito la loro esperienza sul campo. E blindare le offerte economicamente più vantaggiose, per evitare il riemergere del criterio del prezzo più basso.

Sono questi i tre suggerimenti più importanti che le **commissioni Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato** invieranno all'Anac, dopo avere esaminato il primo pacchetto di linee guida, composto da cinque documenti, che l'Autorità gli ha recapitato nei giorni scorsi. La loro risposta avrà tempi serrati: sarà affidata a una lettera, firmata dai due presidenti di commissione (***Ermene Realacci e Altero Matteoli, insieme nella foto***), che sarà spedita già questa settimana, subito prima della pausa per le ferie.

Le Linee guida Anac in questione, come detto, sono cinque: compiti del Rup, affidamenti sotto la soglia comunitaria, offerta economicamente più vantaggiosa, commissari di gara, servizi di ingegneria e architettura. Fanno parte del primo pacchetto di sette linee guida licenziate all'Anac in attuazione del Codice. Altri due testi (direzione lavori e direzione dell'esecuzione di servizi e forniture) dovranno seguire una strada diversa per arrivare all'approvazione: un decreto del ministero delle Infrastrutture, attualmente in fase di approvazione. Prima di pubblicare in via definitiva questi cinque documenti, anche se il Dlgs n. 50 del 2016 non lo imponeva, l'Authority ha scelto di passare dal Consiglio di Stato e dalle commissioni parlamentari.

Giovedì scorso, allora, la commissione Ambiente della Camera e la commissione Lavori pubblici del Senato si sono riunite per decidere come comportarsi. A spiegare cosa è venuto fuori dall'incontro è l'onorevole Raffaella Mariani (Pd), relatrice della riforma appalti a Montecitorio: «Giovedì c'è stato un ufficio di presidenza nel quale abbiamo raccolto un po' di osservazioni sulle linee guida. Il primo punto da evidenziare è che c'è stato un grande apprezzamento per la correttezza istituzionale dell'Anac, che non era tenuta a chiamarci in causa ma che ha dimostrato di tenere in grande considerazione il nostro ruolo».

Per non abusare di questa cortesia, allora, le commissioni agiranno in tempi rapidi. «Invieremo in settimana – dice ancora Mariani – una lettera firmata dai due presidenti di commissione, nella quale ringrazieremo l'Autorità e daremo qualche indicazione sui passaggi che, secondo noi, possono essere integrati».

Insomma, il Parlamento non può entrare nel campo d'azione di un'Authority indipendente. Per questo, darà qualche suggerimento, senza abusare della cortesia ricevuta. Nel verbale, che sarà materialmente redatto nelle prossime ore, ci saranno soprattutto tre indicazioni.

I SUGGERIMENTI DI MODIFICA

La prima riguarda i **bandi tipo**. «Nelle ultime settimane – dice Mariani – abbiamo ricevuto segnalazioni di molte stazioni appaltanti, preoccupate dalla grande discrezionalità prevista dal Codice. Pensiamo che l'utilizzo di bandi tipo possa essere una soluzione a molti di questi problemi». Sul punto le Camere chiederanno un'accelerazione all'Autorità.

La seconda questione riguarda l'**offerta economicamente più vantaggiosa**. «Dall'analisi di alcune segnalazioni ricevute, pensiamo serva un richiamo forte a evitare che in qualche caso riemerge il criterio del prezzo più basso, in maniera strisciante. L'offerta deve essere sempre strutturata in modo tale da far risaltare con forza gli aspetti qualitativi».

Infine, sarà affrontato **il tema del Rup**. «Pensiamo – conclude l'onorevole – che si debba tenere conto anche della realtà dei Comuni nei quali ci sono responsabili che hanno titoli di studio inferiori alla laurea, ma che mandano da anni avanti gli uffici, grazie all'esperienza maturata sul campo. Non bisogna fare piazza pulita, bloccando il sistema, ma bisogna valorizzare queste professionalità».

Mercato della progettazione, nessun effetto dal Codice appalti: secondo semestre boom

Giuseppe Latour

I bandi per i servizi di ingegneria e architettura non hanno risentito dell'entrata in vigore del nuovo Codice appalti, lo scorso 19 aprile.

È questa la sentenza che arriva dall'analisi del Centro studi del Cni (ordine nazionale degli ingegneri) sulle procedure attivate nel secondo trimestre del 2016: nonostante qualche problema legato alla messa a regime delle nuove regole (divieto di appalto integrato in testa), il mercato si è dimostrato decisamente vivace. Gli importi unicamente destinati ai servizi di ingegneria, escludendo la parte dedicata all'esecuzione, sono più che raddoppiati.

Resta, invece, anche con il nuovo Codice, un grande problema sulla modalità di determinazione degli importi da porre a base di gara: oltre la metà dei bandi non ha usato le tabelle del Dm n. 143 del 2013.

Nel dettaglio, i numeri del Cni descrivono il secondo trimestre consecutivo con segnali di ripresa per le gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria in Italia. La fase espansiva emersa dall'analisi degli importi destinati a questi servizi nei primi tre mesi dell'anno (+56,2% rispetto al primo trimestre del 2015) viene confermata, ed anzi consolidata, anche nel secondo trimestre 2016: gli importi a base d'asta (compresi dunque anche quelli per l'esecuzione) sfiorano i 3 miliardi e mezzo di euro (più del doppio di quanto rilevato nel secondo trimestre 2015) e gli importi destinati unicamente ai servizi di ingegneria (escludendo dunque gli importi per le opere) sono più che raddoppiati, facendo registrare un incremento pari a circa il 129%.

Il tutto in un contesto in rapida evoluzione normativa, dal momento che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice appalti che, tra le altre cose, ha vietato l'utilizzo dell'appalto integrato. Nel periodo in esame sono stati pubblicati, comunque, 198 bandi che prevedevano anche l'esecuzione dei lavori. "Si tratta – spiegano dal Centro studi – per lo più di gare in project financing, concessione o altre forme ammesse dalla nuova normativa ma, in qualche caso, l'indizione della gara non appare del tutto legittima".

Tornando ai dati del secondo trimestre 2016 e restringendo l'osservazione agli importi destinati unicamente ai servizi di ingegneria tipici (escludendo dunque gli importi per l'esecuzione delle opere, le gare Ict e i bandi per consulenze varie), sono stati messi a base di gara circa 248 milioni di euro, quasi 150 in più rispetto allo stesso periodo del 2015.

L'incremento è dovuto principalmente alla pubblicazione di alcune gare di particolare importanza per la progettazione e la realizzazione di opere in concessione. Ma anche limitando l'universo ai soli bandi senza esecuzione dei lavori, i segnali sono estremamente incoraggianti, dal momento che si rileva, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un incremento degli importi di circa 5 milioni di euro.

Dal punto di vista territoriale Liguria, Lombardia e Veneto si distinguono, nel secondo trimestre 2016, per l'entità delle gare promosse, tanto da concentrare oltre la metà degli importi posti a base d'asta per i servizi di ingegneria e architettura. Infine, il Cni dedica un passaggio alle modalità di calcolo dei corrispettivi: in base alla legge, infatti, questi dovrebbero essere ricavati guardando alle tabelle del Dm n. 143 del 2013. "La situazione – spiegano dal Centro studi - resta ben lontana dalla normalizzazione". Oltre la metà dei bandi, infatti, non ha indicato il criterio utilizzato per la determinazione dei corrispettivi o, per una quota assai ridotta, ha utilizzato altre procedure, talvolta illegittime.

Procedure aziendali. Le verifiche comprendono l'esame approfondito di manuali, organigrammi, regolamenti e processi

Rischi monitorati per le imprese

Il collegio sindacale è chiamato a vigilare sull'efficacia del sistema di controllo interno

ACURA DI

Luca Bicocchi

Davide Rossetti

■ Il sistema di controllo interno del rischio d'impresa non può trascurare le piccole e medie imprese (Pmi). È chiaro che il controllo interno sarà molto più articolato nelle imprese complesse e di elevate dimensioni, ma non va sottovalutato che anche nelle Pmi – fortemente connotate dal ruolo degli amministratori/soci – i più agili e discrezionali processi decisionali dovrebbero comunque trovare adeguati contraltari e filtri procedurali.

Il corretto funzionamento del sistema di controllo interno richiede il coinvolgimento integrato anche dei diversi organi societari, che partecipano – ciascuno con le proprie specifiche funzioni – alla definizione del rischio e al monitoraggio ordinato dello stesso.

Le componenti coordinate del sistema, a seconda delle dimensioni e complessità dell'impresa, comprendono:

- i controlli "di linea" (o "di primo livello") effettuati dai responsabili di aree operative;
- i controlli "di secondo livello", volti a monitorare e gestire i rischi tipici aziendali, quali il rischio operativo, il rischio finanziario, il rischio di mercato, il rischio di (non) conformità (principalmente riferibili alle funzioni di risk management e di compliance);
- la revisione interna (internal audit), intesa come attività "di terzo livello", di verifica della funzionalità dei controlli interni.

Nelle società quotate il Codice di autodisciplina delinea all'articolo 7 la funzione del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, illu-

strandolo i compiti affidati agli organi societari coinvolti. In effetti, in base all'articolo 149 del Dlgs 58/1998, il collegio sindacale, nel suo ruolo, riconosciuto, centrale e di vertice del sistema di vigilanza dell'emittente, si occupa specificamente proprio della vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Nelle società non quotate, invece, il Codice civile non enuclea specificamente fra i doveri del collegio sindacale la vigilanza sul sistema di controllo interno. Ma la stessa va evidentemente ricompresa nell'ambito della più generale vigilanza dell'assetto organizzativo, come chiaramente indicato dagli stessi principi di comportamento del collegio sindacale.

Il ruolo del collegio

Il collegio effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che le procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio, nonché la pronta emersione e una corretta gestione delle criticità. In concreto, andranno ad esempio esaminati i manuali operativi, i regolamenti interni, l'organigramma e le eventuali altre mappature dei processi.

Nella propria attività il collegio deve tenere conto delle dimensioni e della complessità della società. Nelle società quotate, in particolare, nell'espletamento di tale attività di vigilanza il collegio sindacale – grazie anche alla partecipazione alle riunioni del Cda e dei diversi comitati – si basa sulla costante interazione con l'organo di amministrazione (e in particolare con gli amministratori incaricati), con il comitato controllo e rischi, con il responsabile della funzione di in-

ternal audit, con il revisore, nonché con altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in materia di controllo interno.

Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza del sistema di controllo interno, il collegio richiede all'amministratore incaricato, informando il presidente del Cda, l'adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Se non vengono poste in essere azioni correttive o se le stesse sono ritenute dal collegio insufficienti, o ancora in casi di urgenza o di particolare gravità, il collegio comunica alla Consob e alle altre autorità di vigilanza competente irregolarità eventualmente riscontrate.

Il collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in uno specifico paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Negli enti di interesse pubblico (articolo 16 del Dlgs 39/2010, fra i quali società quotate, banche e assicurazioni), in base all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto, il revisore presenta annualmente al comitato per il controllo interno (ossia al collegio sindacale, nelle società con governance tradizionale) una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

L'opzione dell'Odv

La struttura organizzativa del si-

stema di controllo interno può essere completata – per il perimetro funzionale di cui al Dlgs 231/2001 – dall'organismo di vigilanza (Odv) previsto da tale decreto.

L'Odv è un organo, a staff del consiglio d'amministrazione, costituito da soggetti interni o esterni all'ente dotati di autonomia, indipendenza, professionalità (che possono anche essere membri del collegio sindacale), che vigila

sull'effettività e adeguatezza del modello di organizzazione e gestione e segnala all'organo amministrativo, ai fini degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del modello che possano dar luogo a responsabilità per l'ente. Al di là delle segnalazioni rese di volta in volta necessarie da specifiche situazioni contingenti,

predisporre inoltre per lo stesso organo amministrativo e il collegio sindacale, su base periodica, una relazione informativa riguardante le attività svolte.

In sintesi

I REQUISITI DEL SISTEMA



L'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno permette la chiara e precisa indicazione dei principali **fattori di rischio aziendale**, i quali devono essere costantemente monitorati e correttamente gestiti contribuendo in tal modo a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Cda

LE ATTIVITÀ TIPICHE DEL COLLEGIO



Il collegio sindacale, nello svolgimento della propria attività di vigilanza sul sistema di controllo interno del rischio d'impresa:

- effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare l'adeguatezza e l'efficacia del controllo interno esaminando la **documentazione aziendale** disponibile (manuali operativi, i regolamenti interni, l'organigramma e le eventuali altre mappature dei processi);
- **scambia informazioni** periodicamente con l'organo di **amministrazione**, con il **revisore** e con altre funzioni aziendali con specifici compiti in materia di controllo interno;
- in caso di inadeguatezza significativa del sistema di controllo interno, richiede al Cda l'adozione di un piano di **azioni correttive** e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico; in casi di urgenza e di particolare gravità il collegio comunica alle **autorità di vigilanza** competenti le irregolarità riscontrate;
- riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza effettuata in uno **specifico paragrafo** della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;
- nelle **società quotate**, scambia periodicamente informazioni con l'organo di amministrazione e in particolare con gli amministratori incaricati, nonché con il **comitato controllo e rischi**, se istituito, con il responsabile della funzione di **internal audit**, se presente, con il **revisore** e con altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in materia di controllo interno. In caso di significativi rischi di inadeguatezza del sistema di controllo interno, il collegio sindacale richiede all'amministratore incaricato, informando il presidente del Cda, l'adozione di un piano di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico.

FISCO

Tutte le verifiche
per applicare
il reverse charge
in edilizia

Imposte indirette. Le verifiche da fare per applicare correttamente le nuove regole di fatturazione introdotte dal 2015

Reverse, contratto da scomporre

Singole prestazioni sotto esame per l'Iva in edilizia - Salvi i lavori «complessi»

Brusatterra ► pagina 21

PAGINA A CURA DI

Michele Brusatterra

■ Per applicare in modo corretto il reverse charge in edilizia può essere necessario scomporre i singoli contratti. Solo così si possono superare le difficoltà evidenziate all'indomani dell'estensione del meccanismo dell'inversione contabile Iva alle prestazioni di servizi «di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici». Un ampliamento previsto dalla legge di Stabilità del 2015 (articolo 1, comma 629, legge 190 del 2014), che, dal 1° gennaio 2015, ha introdotto la lettera a-ter) all'articolo 17, comma 6, del Dpr 633/72. A creare problemi agli operatori è stata soprattutto l'individuazione delle prestazioni di «completamento» degli edifici.

Doppia verifica

In base alle istruzioni fornite dall'agenzia delle Entrate, attraverso le circolari 14/E e 37/E del 2015, occorre fare due verifiche per applicare correttamente il reverse

charge: la prima riguarda l'eventuale scomposizione dell'intervento realizzato dal prestatore; la seconda riguarda la corretta individuazione delle singole prestazioni svolte, attraverso l'identificazione del corrispondente codice Ateco 2007.

Con la circolare 14/E del 2015, l'Agenzia ha individuato tutti i codici attività che rientrano nell'ambito di applicazione dell'inversione contabile, indicando il preciso codice Ateco 2007. Per quanto riguarda, per esempio, le opere di installazione di impianti relativi a edifici, tra i servizi coinvolti dal reverse charge ci sono quelli che rientrano nel codice 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) e quelli che rientrano nel codice 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione).

Per le prestazioni previste dall'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del Dpr 633/72, il sistema dell'inversione contabile si applica prescindere sia dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti sia dalla tipologia di attività esercitata. Per queste fattispecie, occorre individuare le singole prestazioni che rientrano in un contratto

complesso.

Le singole prestazioni

Se viene stipulato, per esempio, un contratto per la manutenzione straordinaria di un edificio, non esistono una specifica attività e un corrispondente codice Ateco che individua la «manutenzione straordinaria». L'intervento, infatti, è costituito da una serie di «sotto-prestazioni» che vanno individuate per applicare correttamente il reverse charge, perché «attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria», come ha chiarito l'Agenzia.

Quindi, nel caso della manutenzione ordinaria o straordinaria di un edificio, è necessario individuare le singole opere di cui si compone l'intervento. Ad esempio: manutenzione di impianto elettrico, sostituzione di infissi, fornitura e posa in opera di nuovi rivestimenti per pavimenti. Una volta fatta la scomposizione, si devono individuare le prestazioni oggetto di inversione contabile, facendo riferimento a quanto indicato nella circolare 14/E del 2015, e quelle che invece seguono le regole ordinarie.

Se la scomposizione è problematica per la presenza di un contratto unico di appalto, non si ap-

plica l'inversione contabile ma l'Iva si determina con le regole ordinarie anche se le prestazioni, individualmente, avrebbero dovuto seguire il reverse charge.

La complessità del contratto è riconosciuta non solo nel caso di un contratto unico di appalto che ha per oggetto la costruzione di un edificio, o interventi di restauro e di risanamento conservativo, ma anche nell'ipotesi di un contratto unico di appalto, che comprende prestazioni soggette a reverse charge, avente a oggetto «interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari di cui alla lettera b) dell'articolo 3, comma 1, del Dpr 380 del 2001». Questi interventi, dopo le modifiche introdotte all'articolo 3 del Dpr 380 dal decreto legge 133/2014, sono stati fatti rientrare tra le manutenzioni straordinarie.



LA PAROLA
CHIAVE

Edificio

● È un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono il volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno. Il termine può riferirsi a un intero edificio o a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti.

Iva «variabile»

Come e quando si applica il regime del reverse charge in edilizia

Prestatore	Committente	Tipo di prestazione	Regime Iva applicabile
Qualunque	Soggetto passivo Iva	Servizi di pulizia di beni immobili	Reverse charge
Qualunque	Soggetto passivo Iva	Servizi di demolizione	Reverse charge
Qualunque	Soggetto passivo Iva	Servizi di installazione di impianti	Reverse charge
Qualunque	Soggetto passivo Iva	Servizi di completamento relativi a edifici	Reverse charge
Qualunque	Soggetto passivo Iva	Servizi indicati in precedenza e altri servizi inseriti in contratti complessi e non facilmente scomponibili	Regime Iva ordinario
Qualunque	Soggetto non passivo Iva	Tutti i servizi sopra indicati	Regime Iva ordinario
Subappaltatore che svolge attività prevista dalla sezione F della classificazione Ateco 2007	Appaltatore che svolge attività prevista dalla sezione F della classificazione Ateco 2007	Servizi (diversi da quelli previsti dall'articolo 17, comma 6, lettera a-ter, Dpr 633/72), compresa la prestazione di manodopera, resi nel settore edile	Reverse charge
Subappaltatore che svolge attività prevista dalla sezione F della classificazione Ateco 2007	Subappaltatore che svolge attività prevista dalla sezione F della classificazione Ateco 2007	Servizi (diversi da quelli previsti dall'articolo 17, comma 6, lettera a-ter, Dpr 633/72), compresa la prestazione di manodopera, resi nel settore edile	Reverse charge
Subappaltatore che svolge attività prevista dalla sezione F della classificazione Ateco 2007	Costruttore o soggetto che effettua lavori di recupero	Servizi (diversi da quelli previsti dall'articolo 17, comma 6, lettera a-ter, Dpr 633/72), compresa la prestazione di manodopera, resi nel settore edile	Regime Iva ordinario
Subappaltatore che svolge attività prevista dalla sezione F della classificazione Ateco 2007	Soggetto non passivo Iva	Servizi (diversi da quelli previsti dall'articolo 17, comma 6, lettera a-ter, Dpr 633/72), compresa la prestazione di manodopera, resi nel settore edile	Regime Iva ordinario

Breve ricognizione giurisprudenziale, a partire da una sentenza del Tar Campania

Edilizia, opere più convenienti

Niente oneri sull'impresa per lavori soggetti a Scia o Cila

Pagina a cura
di DARIO FERRARA

Sì ai lavori senza gli oneri di costruzione. Il comune deve essere condannato a restituire le somme versate dal privato per i lavori laddove le opere edilizie realizzate risultano soggette a semplice Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) o Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata) e dunque non implicano un incremento del carico urbanistico: a ottenere la rifusione del denaro è la società che gestisce il centro commerciale, tenuta a effettuare di continuo lavori di allestimento nei punti vendita che dà in affitto, con abbattimento di tramezzi e rifacimento di pavimenti secondo le esigenze del commerciante che subentra nella locazione. È quanto emerge dalla sentenza 1769/16, pubblicata dall'ottava sezione del Tar Campania.

Secondo l'amministrazione locale gli interventi eseguiti sono di vera e propria ristrutturazione: nei negozi del mall di provincia si rifanno bagni e controsoffitti e si costruiscono vere e proprie pareti, per quanto di cartongesso. Ma anche a voler aderire alla tesi del comune le opere realizzate non richiedono comunque il permesso di costruire o la Dia sostitutiva: manca infatti l'incremento per il volume complessivo degli immobili,

oltre che della destinazione d'uso o della sagoma. E il principio vale sempre quando l'organismo edilizio ottenuto alla fine dei lavori non è almeno in parte diverso dal precedente: il che accade laddove ci si limita a rifare pavimenti e controsoffitti o ad adeguare il bagno oppure gli impianti idraulici ed elettrici.

In ogni caso, secondo i giudici, nella specie i lavori risultano comunque assimilabili a interventi di manutenzione straordinaria. E senza cambio di destinazione d'uso non si può scaricare sul privato i costi sociali degli oneri di urbanizzazione visto che manca la trasformazione di cui avvantaggiarsi. Anche per le opere di ristrutturazione edilizia, soggette al regime del permesso di costruire, il pagamento degli oneri concessori è dovuto soltanto nel caso in cui l'intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico. Insomma: all'ente locale non resta che pagare le spese di giudizio.

Gli oneri di urbanizzazione costituiscono da sempre un problema per l'ufficio tecnico del comune. Ecco alcuni precedenti giurisprudenziali.

Onere di motivazione. Per l'amministrazione scatta lo stop quando non sa spiegare come è arrivata, per esempio, a determinare la somma chiesta alla spa che intende ristrutturare l'immobile con cambio di destinazione

a industriale a commerciale. È quanto emerge dalla sentenza 1498/16, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Calabria.

Il ricorso della società che intende riconvertire lo stabilimento è accolto rispetto alla carenza di motivazione del provvedimento adottato dall'amministrazione locale; un'omissione che peraltro continua anche in corso di causa: anche dopo la richiesta ad hoc del collegio l'ente locale non riesce infatti a motivare la sua istruttoria e, dunque, a rendere ragione del motivo per cui ha adottato la sua tabella A per addebitare gli oneri di urbanizzazione all'impresa che procede alla ristrutturazione.

L'azienda è costretta a ricorrere al giudice perché non ha contegno dal procedimento seguito dal punto di vista tecnico, istruttorio e contabile. E invece nel processo amministrativo

incombe sull'ente l'onere di leale e fattiva collaborazione all'attività istruttoria disposta dal giudice; risultato: il comportamento processuale del comune che invece si sottrae all'obbligo e omette in modo ingiustificato di ottemperare alle ordinanze istruttorie è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116 Cpc, secondo un principio oggi riconosciuto dall'articolo 64, comma 4, Cpa. Spese di giudizio compensate per la peculiarità della questione.

Attività prevalente. I precedenti di giurisprudenza consentono di affermare che i conteggi devono essere precisi.

Dopo i lavori al capannone, per esempio, il comune rimborsa alla concessionaria

auto il costo di costruzione per la superficie relativa all'officina: l'attività artigianale, infatti, paga solo gli oneri di urbanizzazione, mentre l'amministrazione locale non spiega perché di fronte a strutture separate si dovrebbe applicare il criterio dell'attività prevalente né dove starebbe l'accessorietà di meccanici ed elettricisti rispetto alla vendita delle macchine. È quanto emerge dalla sentenza 589/15, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Veneto.

Da una parte la concessionaria, dall'altra l'officina, il gommista e l'autolavaggio che servono anche marche di auto diverse dalle case produttrici trattate dallo showroom. La società ha pagato 366 mila euro di oneri di costruzione ma ora ne ottiene indietro 244 mila più interessi, senza rivalutazione. Decisive la Dia-Scia e le planimetrie depositate in giudizio: la vendita di auto risulta separata dalla riparazione e ricorrere al criterio della prevalenza come fa il comune rischia di sottovalutare l'attività commerciale cui è dedicata una superficie più modesta di quella artigianale.

Nessun dubbio che l'officina lavori a pieno ritmo sotto l'insegna «meccanico elettrauto gommista»: lo testimoniano i consistenti obiettivi di vendita nei pezzi di ricambio fissati nei contratti e la certificazione Inps relativa all'industria meccanica. Insomma: il conteggio degli oneri edilizi deve essere compiuto in maniera distinta rispetto ai diversi utilizzi del fabbricato. Spese compensate per metà data la novità della questione.

La massima

TAR CAMPANIA - Napoli

sentenza 1769, sezione ottava, del 07-04-2016

(Dpr 06/06/2001, n. 380, art. 16)

Deve essere dichiarato il diritto dell'impresa alla restituzione degli importi versati al Comune di a titolo di costo di costruzione in relazione a taluni interventi edilizi eseguiti, dovendosi ritenere che detti oneri non risultavano dovuti perché le opere poste in essere non rientrano nel regime abilitativo del permesso di costruire e in quanto esse non hanno comportato l'aumento del carico urbanistico.

Sta all'amministratore calcolare gli esborsi

Il comune non può far gravare sul proprietario della villetta il calcolo degli oneri di costruzione e urbanizzazione, pena il mancato rilascio del permesso a costruire necessario all'ampliamento progettato. E ciò perché le «schede parametriche» pretese dal settore urbanistica dell'ente locale costituiscono comunque un presupposto del computo degli esborsi che spetta all'amministrazione e non al cittadino: le condizioni poste al rilascio del titolo edilizio possono essere tecniche o strutturali ma non anche di natura burocratica. È quanto emerge dalla sentenza 1503/16, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Campania, sezione distaccata di Salerno.

Accolto il ricorso del proprietario del terreno contro il provvedimento che so-

spende l'istruttoria per la concessione edilizia. Il comune minaccia che la pratica sarà archiviata se entro trenta giorni l'interessato non presenterà i dati richiesti: la superficie utile, che serve per determinare il costo di costruzione, e il volume vuoto per pieno, che è necessario per computare gli esborsi per l'urbanizzazione. Le schede richieste sono tuttavia strumentali a un compito che spetta unicamente all'ufficio dell'ente. È vero: se il proprietario del fondo non paga i costi di costruzione o gli oneri di urbanizzazione, può scattare l'esazione coattiva della pretesa creditoria del comune e la conseguente irrogazione di sanzioni. Ma il testo unico dell'edilizia non prevede in caso d'inosservanza anche la sospensione del titolo edilizio. Insomma: l'amministrazione non può pretendere che la redazione dell'atto sia predisposta dall'interessato. Spese di giudizio compensate.



DA OGGI OGNI GIORNO LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI

Focus estate: Casa e condominio

Regole e sconti per chi acquista

Servizi ► pagine 18 e 19



Compravendite e affitti

Un set di sconti sull'acquisto della casa

**La Stabilità 2016
aggiorna le regole
per i rogiti
ad aliquota ridotta**

PAGINE A CURA DI
Angelo Busani

Sconto fiscale per chi acquista la prima casa. Infatti, al ricorrere di determinati presupposti, la tassazione del contratto di acquisto di una abitazione viene diminuita rispetto a quella ordinariamente applicabile. È questa la cosiddetta "agevolazione per l'acquisto della prima casa" la quale consiste, a seconda dei casi:

a) nel caso di un contratto imponibile a Iva, nell'abbattimento dell'aliquota dal 10 al 4 per cento;

b) nel caso di un contratto soggetto a imposta proporzionale di registro, nell'abbattimento dell'aliquota dal 9 al 2% (o all'1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing).

Perché all'acquisto della "prima casa" sia applicabile l'imposta di registro occorre alternativamente che:

- il venditore sia un soggetto "privato", cioè un soggetto che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione; oppure che:

- il venditore, pur essendo un "soggetto Iva", non effettui una vendita imponibile a Iva.

A quest'ultimo riguardo, occorre precisare che:

- a) è obbligatoriamente imponibile a Iva la vendita dell'abitazione da parte dell'impresa costruttrice (o ristrutturatrice) che:

- sia effettuata nel periodo in cui l'immobile è in corso di costruzione o di ristrutturazione; oppure che:

- abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da meno di 5 anni;

- b) è imponibile a Iva la vendita dell'abitazione da parte dell'impresa costruttrice (o ristrutturatrice) che abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da oltre 5 anni, ma che eserciti l'opzione di applicare comunque l'Iva alla vendita in questione;

- c) non è imponibile a Iva (ma deve essere emessa una fattura recante l'indicazione dell'esenzione da Iva) la vendita dell'abitazione da parte dell'impresa costruttrice (o ristrutturatrice)

che abbia ultimato i lavori di costruzione (o di ristrutturazione) da oltre 5 anni e che non eserciti l'opzione per applicare l'Iva alla vendita in questione;

d) non può mai essere imponibile a Iva (e deve quindi essere emessa una fattura recante l'indicazione dell'esenzione dall'imposta) la vendita dell'abitazione effettuata da un soggetto Iva in casi diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere dalla a) alla c) (è il caso, ad esempio, della abitazione venduta da una società che non l'abbia né costruita né ristrutturata).

Occorre poi notare che, mentre nelle vendite imponibili a Iva, l'**aliquota Iva** (quella del 4%, se si tratta di acquisto della "prima casa") si applica al prezzo dichiarato nel contratto di compravendita, nelle vendite soggette a **imposta proporzionale di registro** nelle quali ci si avvale dell'agevolazione "prima casa", l'aliquota del 2% si applica non al prezzo pattuito, ma al valore catastale (risultante

dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente 115,5). Il risultato pratico è che, a parità di prezzo d'acquisto, la tassazione con l'imposta di registro è assai inferiore a quella che si deve scontare nell'ipotesi dell'acquisto della "prima casa" imponibile a Iva.

Per ottenere l'agevolazione "prima casa" (di cui si può beneficiare, oltre che per l'acquisto della piena e **nuda proprietà**, anche per l'acquisto di diritti reali, quali il diritto di usufrutto e il diritto di abitazione nonché per l'acquisto di quote di **comproprietà**) deve ricorrere una pluralità di presupposti:

a) oggetto di compravendita deve essere un'abitazione classificata in catasto nelle categorie del gruppo catastale A diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9, che sono quelle in cui sono comprese le abitazioni di maggior pregio (nonché dalla categoria A/10, nella quale sono compresi gli uffici);

b) la casa oggetto di acquisto

deve essere ubicata:

- nel Comune in cui l'acquirente ha già la sua residenza (oppure nel quale egli stabilisca la propria residenza entro diciotto mesi dalla data del rogito d'acquisto); oppure
- nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività di lavoro o di studio; oppure
- nel Comune in cui ha sede il datore di lavoro dell'acquirente, se si tratta di un acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro; oppure
- in qualsiasi Comune italiano, se si tratta di un acquirente cittadino italiano emigrato all'estero, che non abbia altre case sul territorio italiano;
- c) nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare:
 - di non essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione (in proprietà o in usufrutto) nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto;
 - di non essere titolare, neppure

per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione (in proprietà, in usufrutto, in nuda proprietà) acquistata dallo stesso acquirente o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa" via via vigenti nel nostro Paese dalla legge 168/1982 in avanti.

A quest'ultimo riguardo, va precisato che se l'acquirente si trovi nella titolarità di un'altra abitazione, acquistata con l'agevolazione "prima casa", è possibile compiere comunque un nuovo acquisto con l'agevolazione "prima casa", ma a condizione che la casa già posseduta venga alienata entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.

Le condizioni

Il beneficio fiscale

Per i contratti soggetti a Iva l'aliquota passa dal 10 al 4 per cento. Nel caso, invece, di un contratto assoggettato a imposta proporzionale di registro, l'aliquota scende dal 9 al 2% (o all'1,5% se si tratta di un acquisto effettuato tramite di un contratto di leasing). Perché all'acquisto della "prima casa" sia applicabile l'imposta di registro occorre alternativamente che o il venditore sia un soggetto "privato" o che il venditore, pur essendo un "soggetto Iva", non effettui una vendita imponibile a Iva. Ma è sempre soggetta a Iva la vendita dell'abitazione da parte dell'impresa costruttrice (o ristrutturatrice) effettuata entro 5 anni dal termine dei lavori

NEGLI ENTI PUBBLICI

Addio alla carta
Tutte le pratiche
saranno digitali

Paolo Baroni A PAGINA 13



La fine delle scartoffie

Dal 12 agosto stop alle pratiche di carta

Svolta nella pubblica amministrazione, tutto sarà sul cloud
Risparmio di 3,2 miliardi di euro all'anno, e quasi 2 miliardi di fogli

il caso

PAOLO BARONI
ROMA

Basta scartoffie. Basta carta, basta cartelline portadocumenti e basta faldoni, armadi e archivi. E basta fax. Dal 12 agosto tutti i Comuni e tutti gli enti pubblici dovranno usare esclusivamente documentazione digitale, fin dall'inizio per ogni nuova pratica. Il piano «Pa senza carta» parte da lontano ed è figlio della solita sequenza di leggi, decreti e Dpcm: si comincia nel 2005 col Codice dell'amministrazione digitale e si arriva sino al decreto della presidenza del Consiglio del 13 novembre 2014 che ha sancito definitivamente la morte della carta, fissato i criteri in gra-

do di assicurare «autenticità, immutabilità e leggibilità dei nuovi documenti elettronici», e soprattutto introdotto l'obbligo (ma nessuna sanzione) di adeguare tutti i sistemi di gestione informatica per produrre in formato digitale tutti gli originali dei documenti amministrativi.

Tutto sul cloud

Una vera e propria rivoluzione per gli uffici pubblici e per tanti travet abituati a protocollare foglio per foglio ogni nuova richiesta pervenuta all'amministrazione, a produrre di conseguenza pile di fotocopie, per poi catalogarle, smistarle, archivarle. Tutto finito: di qui a due settimane scadono infatti i 18 mesi di tempo previsti dal Dpcm per andare a regime e, almeno in teoria, si entra in una nuova dimensione, fatta di schermate di pc, modelli da compilare

solo on line, firme digitali per convalidare le varie istanze, pen drive e cloud per conservare ogni tipo di documentazione. Senza limiti di spazio, senza dover dichiarare guerra ai topi che rosicchiano gli archivi più vecchi o dover continuare sistematicamente a reperire nuovi spazi per ammonticchiare carte.

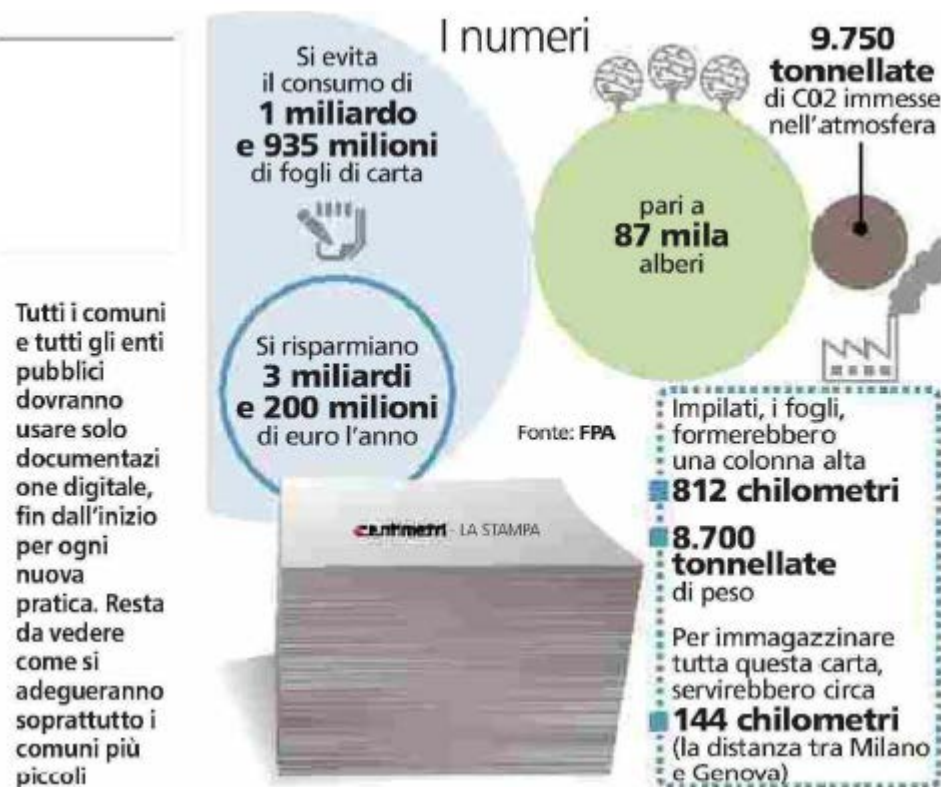
Molti Comuni, soprattutto più grandi, già da mesi hanno effettuato il passaggio al digitale. Semmai qualche problema lo possono avere gli enti più piccoli. In tutti gli altri dove la rivoluzione è già partita sono già tantissime pratiche, a cominciare da quelle dell'anagrafe sino alle autorizzazioni edilizie, che possono essere completate on line. Riducendo i tempi, incrementando l'efficienza dei vari enti e ovviamente risparmiando. Basti pensare che col vecchio sistema, ad esempio, per inoltrare una richiesta di autorizzazio-

ne edilizia ogni documento andava prodotto in quadrupla copia, dalla mappa catastale alle planimetrie sino ai progetti di dettaglio. Ora si fa tutto on line e, ovviamente, basta caricare una copia sola.

Risparmi stellari

Abolire la carta negli uffici comunali è solo l'ultimo passo della pubblica amministrazione versione 4.0. Da poco sono entrate in vigore ricetta e fatturazione elettronica, i certificati medici online, il fascicolo sanitario elettronico ed i processi telematici. Secondo le stime presentate all'ultimo Forum Pa da soli questi 5 interventi fanno risparmiare 1 miliardo e 935 milioni di fogli di carta all'anno e circa 3,2 miliardi di euro. Perché parliamo di 8700 tonnellate di carta, una mole di fogli tale che impiantati formerebbero una colonna alta 812 chilometri che in pratica arriva all'esosfera terrestre.

© BYN/D OLCUN/DIPITE/RESAVALI



Tutti i comuni e tutti gli enti pubblici dovranno usare solo documentazione digitale, fin dall'inizio per ogni nuova pratica. Resta da vedere come si adegueranno soprattutto i comuni più piccoli



Dal 12 agosto tutti i documenti della pubblica amministrazione saranno digitali

ANSA